



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

Dott. Silvio AULISI	Presidente
Dott. Giuseppe GINESTRA	Consigliere
Prof. Dott. Luigi CONDEMI	Consigliere
Prof. Dott. Vittorio CIRO' CANDIANO	Consigliere
Dott.ssa Anna BOMBINO	Primo Referendario
Prof. Avv. Quirino LORELLI	Primo Referendario, relatore

nell'adunanza del 17 novembre 2006

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 che approva il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con la deliberazione della Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Vista la deliberazione n. 11/AUT/06, resa il 7 luglio 2006 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stata completata la prima attuazione del citato art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente agli Organi degli Enti locali delle Regioni a statuto ordinario;

Lette le deduzioni fatte pervenire nella fase istruttoria dal Collegio dei revisori dei conti con nota del 9 novembre 2006 e dal Comune di Scilla con nota del 9

novembre 2006;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato la stessa per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Quirino Lorelli

Udito il Sindaco Avv. Gaetano Ciccone.

C O N S I D E R A T O I N F A T T O

Con nota n. 2282/QCS/75 del 20 luglio 2006, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti richiedeva al Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Scilla di trasmettere il modello di questionario approvato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con Deliberazione n. 6/AUT/06 del 27 aprile 2006, indicando quale termine finale per l'adempimento la data del 31 agosto 2006.

In data 2 ottobre 2006 perveniva alla Sezione di controllo il modello di questionario compilato a firma dei tre revisori dei conti del Comune di Scilla, in uno al "parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2006 e documenti allegati".

Con nota del 6 novembre 2006, indirizzata al Sindaco ed al Presidente del Collegio dei revisori, il Magistrato relatore contestava all'amministrazione la verifica degli equilibri finanziari, la mancata trasmissione del prospetto relativo all'evoluzione dell'indebitamento dell'ente, il mancato rispetto del patto di stabilità interno per la spesa in conto corrente.

Il Collegio dei revisori e il Comune inoltravano alla Corte una nota risposta in data 9 novembre 2006 nelle quali vengono forniti chiarimenti e raggugli in ordine al contenuto del questionario ed alle contestazioni mosse nella nota della Sezione del 6 novembre 2006.

Con successiva nota il Magistrato relatore ha richiesto al Presidente della Sezione di deferire la questione alla Sezione del controllo per l'adozione di una specifica pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per sentire dichiarare l'obbligo del Comune di Scilla a riformulare il bilancio di previsione 2006 secondo le indicazioni della Corte dei conti entro il termine consentito dalla vigente normativa

C O N S I D E R A T O I N D I R I T T O

Preliminarmente deve essere analizzata la natura delle previsioni legislative che prevedono che nella formulazione dei bilanci di previsione degli enti locali debbano essere garantiti gli equilibri, i limiti ed i vincoli imposti dal Patto interno di stabilità. Oggetto della presente deliberazione - così come di tutte quelle rese dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge Finanziaria 2006 - non è stabilire o valutare la legittimità del documento contabile previsionale, ma di verificare che lo stesso sia stato formato garantendo il sistema di equilibri, di saldi, di parametri virtuosi di spesa e di entrata che il patto di stabilità e crescita

individua quali imprescindibili sia in sede di formazione delle previsioni di bilancio, sia in corso di esercizio, cioè nella fase della gestione del bilancio stesso.

Specificamente e con riguardo alla attività di formazione del bilancio annuale di previsione da parte degli enti locali – disciplinata, come ben noto, dalle disposizioni di cui agli artt.162 e segg. del T.U.E.L. – la Legge Finanziaria 2006 ha stabilito all'art. 1, comma 138, che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione", fissando, nei successivi commi, numerosi vincoli quantitativi al percorso di formazione della spesa sia per la parte corrente (comma 140), che in conto capitale (comma 141) ed individuando, altresì, le modalità di calcolo e di esenzione per talune tipologie di spesa.

In disparte ogni considerazione su quanto specificato nella Deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 7/AUT/06, peraltro richiamata testualmente nella prima nota inoltrata al collegio dei revisori dei conti del Comune, la quale, espressamente, riferisce l'attività di controllo della Corte ai bilanci di previsione, è comunque di tutta evidenza che i vincoli all'evoluzione delle spese, al fine del rispetto del patto di stabilità interno, non possono che essere riferiti tanto al momento della previsione di bilancio, quanto a quello della gestione dello stesso. In effetti considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione degli enti locali, potrebbero giammai essere previste voci di spesa non conformi con i limiti quantitativi fissati nelle leggi annuali finanziarie dal legislatore nazionale e rappresentanti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, come tali immediatamente precettivi e vincolanti anche per gli enti locali. Tale orientamento è confermato dalla Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 15/AUT/2006 del 7 luglio 2006 – recante la relazione al Parlamento sull'andamento generale della gestione finanziaria degli Enti locali negli esercizi finanziari 2004 e 2005 - secondo la quale, nel caso in cui dalle relazioni dei revisori sul bilancio di previsione per il 2006 "emergano violazioni di specifiche normative rilevate di particolare importanza o comunque gravi irregolarità contabili le Sezioni dovrebbero aprire una istruttoria in contraddittorio con l'Ente (...ed) emettere una pronuncia nella quale, effettuata la declaratoria delle irregolarità, se ne riferisce agli organi elettivi e si comunicano agli organi di

gestione le possibili misure correttive.” La medesima Deliberazione, tra l’altro, ha chiarito che, ai fini della suddetta pronuncia, “costituiscono indubbiamente elementi di rilievo il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, l’impiego di risorse provenienti dall’indebitamento per spesa corrente, la presenza di gravi squilibri nella gestione finanziaria e la mancata adozione delle misure correttive proposte dall’organo di revisione.”

D’altro canto la *ratio* della previsione legislativa contenuta nella Legge Finanziaria, adottata, analogamente agli anni precedenti, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario 2006, non potrebbe essere che quella di fissare alle amministrazioni pubbliche soggette al patto di stabilità interno, dei limiti quantitativi all’evoluzione della spesa, sin dall’avvio dell’esercizio finanziario e quindi delle attività di gestione delle risorse afferenti il bilancio di previsione. Se così non fosse le norme in materia di patto di stabilità interno risulterebbero prive di natura imperativa, risultando sufficienti solo a svolgere valutazioni *ex post* sulla gestione della spesa pubblica, ma concretamente inidonee a garantire quegli obiettivi di sana finanza e di riduzione dello *stock* di debito pubblico che sono posti a base delle disposizioni del patto stesso.

In tal senso non può essere disconosciuto che anche l’obbligo del monitoraggio trimestrale della spesa pubblica in capo alle amministrazioni che soggiacciono ai limiti ed ai vincoli del patto di stabilità interno – monitoraggio svolto da organismi dello Stato centrale e, segnatamente, dalla Ragioneria generale dello Stato – è finalizzato a garantire che in corso di esercizio, siano costantemente rispettati i vincoli all’evoluzione della spesa pubblica (e dell’indebitamento) fissati annualmente dal legislatore.

È pertanto evidente che l’andamento della gestione delle risorse affidate all’ente locale, non può risultare svincolata *ab origine* dai più volte richiamati limiti quantitativi, viepiù considerando che ad ogni assunzione di spesa deve corrispondere la relativa previsione di bilancio e, dunque, deve essere affermato l’obbligo del Comune di garantire il rispetto delle previsioni del patto di stabilità sin dal momento della formazione del bilancio di previsione; laddove, poi, l’intervento del legislatore statale risulti successivo alla approvazione del suddetto bilancio, è un preciso onere dell’ente soggetto al patto di stabilità quello di provvedere ad approvare prontamente una variazione al documento contabile, nei limiti, forme e modi consentiti dalla vigente legislazione di contabilità.

Così risolta la questione preliminare e stabilito l’obbligo di conformare le previsioni dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche soggette al patto di stabilità alle disposizioni legislative recanti limiti quantitativi all’evoluzione della spesa e dell’indebitamento, si può passare alla verifica del rispetto di detti limiti nella predisposizione del documento contabile previsionale da parte del Comune di

Scilla ed alla verifica dell'esistenza di una sana gestione finanziaria, sulla scorta delle comunicazioni fatte pervenire alla Corte dei conti dal collegio dei revisori.

Viene pertanto in questione il punto sollevato dal Magistrato istruttore in sede di contraddittorio ed inerente, specificamente, il rispetto del patto interno di stabilità.

Risulta accertato che le previsioni del bilancio di previsione per il 2006 non garantiscono il rispetto del patto di stabilità e, pertanto, andranno riformulate.

Infatti risulta prevista una spesa corrente netta per il 2006 in aumento anziché in riduzione come stabilito dalla normativa vigente.

Per questi motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

D E L I B E R A

Il Comune di Scilla non ha rispettato le previsioni del Patto di stabilità interno e pertanto dovrà provvedere, nei termini di legge, a riformulare le previsioni del bilancio di previsione 2006 nei termini di cui in motivazione, comunicando a questa Corte le necessarie misure correttive, per come stabilito dall'art. 1, comma 168 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando che, permanendo le attuali previsioni il Comune medesimo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 33 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, non avendo rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non potrà:

- a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento.
- b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti

O R D I N A

L'invio della presente al Consiglio Comunale di Scilla ed al Ministro degli Interni ed a quello dell'Economia per i rispettivi adempimenti

D I S P O N E

La pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

F.to
Il Relatore
Quirino Lorelli

F.to
Il Presidente
Silvio Aulisi

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2006

F.to
Il Direttore della Segreteria
(Antonio LEONE)